Gazzetta ufficiale

L 162

45° anno

20 giugno 2002

delle Comunità europee

Edizione in lingua italiana

Legislazione

C	
Somm	1arın
JOHIH	unio

Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea 2002/465/GAI:

•	gative comuni	1
	I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità	
	Regolamento (CE) n. 1060/2002 della Commissione, del 19 giugno 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	4
t	Regolamento (CE) n. 1061/2002 della Commissione, del 19 giugno 2002, relativo alla vendita mediante gara di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento	ć
t	Regolamento (CE) n. 1062/2002 della Commissione, del 19 giugno 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2002 che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	10
+	Regolamento (CE) n. 1063/2002 della Commissione, del 19 giugno 2002, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili	11
	Regolamento (CE) n. 1064/2002 della Commissione, del 19 giugno 2002, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	15

1 (segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

		_
	II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità	
	Consiglio	
	2002/466/CE:	
*	Decisione del Consiglio, del 17 dicembre 2001, relativa alla conclusione di un protocollo addizionale che stabilisce il regime commerciale da applicare a determinati pesci e prodotti della pesca e che completa l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra	22
	Protocollo addizionale che stabilisce il regime commerciale da applicare a determinati pesci e prodotti della pesca e che completa l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra	23

Sommario (segue)

(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO del 13 giugno 2002

relativa alle squadre investigative comuni

(2002/465/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista l'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica francese, del Regno di Spagna e del Regno Unito (¹),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando quanto segue:

- (1) Uno degli obiettivi dell'Unione è di offrire ai cittadini un elevato livello di sicurezza nell'ambito di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, obiettivo che va realizzato con la prevenzione e la lotta alla criminalità attraverso una più stretta cooperazione tra forze di polizia, autorità doganali e altre autorità competenti degli Stati membri, nel rispetto dei principi relativi ai diritti dell'uomo, le libertà fondamentali e lo stato di diritto sui quali si fonda l'Unione, principi che sono comuni agli Stati membri.
- (2) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha chiesto di costituire senza indugio, ai sensi del trattato, squadre investigative comuni come primo passo per combattere il traffico di stupefacenti, la tratta degli esseri umani e il terrorismo.
- (3) L'articolo 13 della convenzione stabilita dal Consiglio a norma dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (³) prevede la costituzione e il funzionamento di squadre investigative comuni
- (4) Il Consiglio raccomanda di adottare le misure per garantire che la presente convenzione sia ratificata prima possibile e, in ogni caso, nel corso del 2002.
- (5) Il Consiglio riconosce l'importanza di dare una risposta rapida all'invito del Consiglio europeo di costituire senza indugi squadre investigative comuni.
- (6) A giudizio del Consiglio, per lottare nel modo più efficace possibile contro la criminalità internazionale, è attualmente opportuno adottare, a livello di Unione, uno strumento specifico giuridicamente vincolante relativo alle

squadre investigative comuni, da applicare nelle indagini congiunte in materia di traffico di stupefacenti, tratta di esseri umani e terrorismo.

- Il Consiglio ritiene che tali squadre debbano essere costituite, in via prioritaria, per combattere i reati commessi da terroristi.
- (8) Gli Stati membri che costituiscono una squadra ne dovrebbero decidere la composizione, le finalità e la durata.
- (9) Gli Stati membri che costituiscono una squadra dovrebbero avere la possibilità di decidere, laddove possibile e conformemente al diritto applicabile, di far partecipare alle attività della squadra persone che non rappresentano le autorità competenti degli Stati membri e che possono includere, per esempio, rappresentanti dell'Europol, della Commissione (OLAF) o di Stati terzi, in particolare rappresentanti di autorità statunitensi preposte all'applicazione della legge. In tali casi, l'accordo istitutivo della squadra dovrebbe specificare le questioni relative all'eventuale responsabilità di tali rappresentanti.
- (10) Una squadra investigativa comune dovrebbe operare nel territorio di uno Stato membro in conformità del diritto applicabile in detto Stato.
- (11) La presente decisione quadro non pregiudica altre disposizioni o intese esistenti sulla costituzione o il funzionamento di squadre investigative comuni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

Articolo 1

Squadre investigative comuni

1. Le autorità competenti di due o più Stati membri possono costituire, di comune accordo, una squadra investigativa comune, per uno scopo determinato e una durata limitata che può essere prorogata con l'accordo di tutte le parti, per svolgere indagini penali in uno o più degli Stati membri che costituiscono la squadra. La composizione della squadra è indicata nell'accordo.

⁽¹) GU C 295 del 20.10.2001, pag. 9.

⁽²⁾ Parere espresso il 13 novembre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1.

Una squadra investigativa comune può in particolare essere costituita:

- a) quando le indagini condotte da uno Stato membro su reati comportano inchieste difficili e di notevole portata che hanno un collegamento con altri Stati membri;
- b) quando più Stati membri svolgono indagini su reati che, per le circostanze del caso, esigono un'azione coordinata e concertata negli Stati membri interessati.

Una richiesta di costituzione di una squadra investigativa comune può essere presentata da qualsiasi Stato membro interessato. La squadra viene costituita in uno degli Stati membri in cui si svolgeranno presumibilmente le indagini.

- 2. Oltre alle informazioni di cui all'articolo 14 della convenzione europea relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale e all'articolo 37 del trattato Benelux, del 27 giugno 1962, modificato dal protocollo dell'11 maggio 1974, le richieste di costituzione di una squadra investigativa comune contengono proposte in merito alla composizione della squadra.
- 3. La squadra investigativa comune opera nel territorio degli Stati membri che la costituiscono alle seguenti condizioni generali:
- a) la squadra è diretta da un rappresentante dell'autorità competente che prende parte alle indagini penali dello Stato membro nel cui territorio la squadra interviene. Il direttore della squadra agisce entro i limiti delle sue competenze in conformità del diritto nazionale;
- b) la squadra opera in conformità del diritto dello Stato membro in cui interviene. Nello svolgimento delle loro funzioni, i membri della squadra rispondono alla persona di cui alla lettera a), tenendo conto delle condizioni stabilite dalle rispettive autorità nell'accordo sulla costituzione della squadra;
- c) lo Stato membro nel cui territorio la squadra investigativa interviene predispone le condizioni organizzative necessarie per consentirle di operare.
- 4. Ai sensi della presente decisione quadro, per «distaccati» presso la squadra si intendono i membri della squadra investigativa comune degli Stati membri diversi da quelli dello Stato membro nel cui territorio essa interviene.
- 5. I membri distaccati della squadra investigativa comune sono autorizzati ad essere presenti nello Stato membro dell'intervento qualora siano adottate misure investigative. Tuttavia, per ragioni particolari, il direttore della squadra può disporre altrimenti, in conformità del diritto dello Stato membro in cui la squadra interviene.
- 6. I membri distaccati della squadra investigativa comune possono, in conformità del diritto dello Stato membro dell'intervento, essere incaricati dell'esecuzione di talune misure investigative dal direttore della squadra, qualora ciò sia stato approvato dalle autorità competenti dello Stato membro dell'intervento e dello Stato membro che li ha distaccati.

- 7. Se la squadra investigativa comune ravvede la necessità che in uno degli Stati membri che hanno costituito la squadra siano adottate misure investigative, le persone distaccate da tale Stato membro possono farne direttamente richiesta alle proprie autorità competenti. Le misure in questione sono esaminate in tale Stato membro alle condizioni che si applicherebbero qualora fossero richieste nell'ambito di un'indagine svolta a livello nazionale.
- 8. Se la squadra investigativa comune ha bisogno dell'assistenza di uno Stato membro che non ha partecipato alla costituzione della squadra, ovvero di un paese terzo, le autorità competenti dello Stato d'intervento ne possono fare richiesta alle autorità competenti dell'altro Stato interessato conformemente agli strumenti o disposizioni pertinenti.
- 9. Ai fini di un'indagine penale svolta dalla squadra investigativa comune, i membri di quest'ultima possono, conformemente al loro diritto nazionale ed entro i limiti delle rispettive competenze, fornire alla squadra stessa le informazioni disponibili nello Stato membro che li ha distaccati.
- 10. Le informazioni legalmente ottenute da un membro o da un membro distaccato durante la sua partecipazione a una squadra investigativa comune e non altrimenti disponibili per le autorità competenti dello Stato membro interessato possono essere utilizzate:
- a) per i fini previsti all'atto della costituzione della squadra;
- b) previo accordo dello Stato membro in cui le informazioni sono rese disponibili, per l'individuazione, l'indagine e il perseguimento di altri reati. Detto consenso può essere negato soltanto qualora l'uso in questione mettesse a repentaglio le indagini penali nello Stato membro interessato o qualora quest'ultimo potesse rifiutare l'assistenza giudiziaria ai fini di tale uso;
- c) per scongiurare una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica, lasciando impregiudicata la lettera b) in caso di successivo avvio di un'indagine penale;
- d) per altri scopi entro i limiti convenuti dagli Stati membri che hanno costituito la squadra.
- 11. La presente decisione quadro lascia impregiudicata ogni altra vigente disposizione o intesa concernente la costituzione o l'attività di squadre investigative comuni.
- 12. Nella misura consentita dal diritto degli Stati membri interessati o dalla disposizione di qualunque strumento giuridico tra di essi applicabile, è possibile concordare che persone diverse dai rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri che costituiscono la squadra investigativa comune partecipino alle attività della stessa. È possibile includere ad esempio funzionari di organismi istituiti ai sensi del trattato. I diritti conferiti ai membri o ai membri distaccati della squadra ai sensi della presente decisione quadro non si applicano a tali persone, a meno che l'accordo non stabilisca espressamente altrimenti.

Articolo 2

IT

Responsabilità penale riguardo ai funzionari

Nel corso delle operazioni di cui all'articolo 1, i funzionari di uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui si svolge l'operazione sono assimilati ai funzionari di quest'ultimo Stato membro per quanto riguarda i reati che dovessero subire o commettere.

Articolo 3

Responsabilità civile riguardo ai funzionari

- 1. Quando, a norma dell'articolo 1, i funzionari di uno Stato membro operano in un altro Stato membro, il primo Stato membro è responsabile dei danni da essi causati nell'adempimento della missione, conformemente al diritto dello Stato membro nel cui territorio essi operano.
- 2. Lo Stato membro nel cui territorio sono causati i danni di cui al paragrafo 1 provvede al risarcimento di tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri funzionari.
- 3. Lo Stato membro i cui funzionari abbiano causato danni a terzi nel territorio di un altro Stato membro rimborsa integralmente a quest'ultimo le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto.
- 4. Fatto salvo l'esercizio dei propri diritti nei confronti di terzi e fatto salvo il paragrafo 3, ciascuno Stato membro rinuncia, nel caso previsto al paragrafo 1, a chiedere ad un altro Stato membro il risarcimento dei danni da esso subiti.

Articolo 4

Attuazione

- 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 1º gennaio 2003.
- 2. Gli Stati membri trasmettono al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro. Sulla base di queste e di altre informazioni, la Commissione presenta al Consiglio, entro il 1º luglio 2004, una relazione sull'attuazione della presente decisione quadro. Il Consiglio esamina in quale misura gli Stati membri si siano conformati alla decisione stessa.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. I suoi effetti cesseranno allorché la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea entrerà in vigore in tutti gli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 2002.

Per il Consiglio Il Presidente M. RAJOY BREY I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1060/2002 DELLA COMMISSIONE del 19 giugno 2002

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 (²), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

 In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2002.

Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. (²) GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 giugno 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (¹)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	58,3
	064	68,7
	999	63,5
0707 00 05	052	95,6
	220	143,3
	999	119,5
0709 90 70	052	86,5
	999	86,5
0805 50 10	388	57,4
	528	59,2
	999	58,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	85,5
	400	120,2
	404	109,0
	508	84,8
	512	88,8
	524	62,0
	528	71,9
	720	149,5
	804	113,1
	999	98,3
0809 10 00	052	206,3
	999	206,3
0809 20 95	052	376,6
	064	221,4
	068	148,4
	094	300,3
	400	467,4
	999	302,8

⁽¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1061/2002 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 2002

relativo alla vendita mediante gara di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione (2), in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- L'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte in vari Stati membri. Per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte mediante una procedura di gara.
- Occorre assoggettare tale vendita alle norme stabilite dal (2) regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 216/69 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 (4), fatte salve determinate eccezioni che risultano necessarie.
- Per garantire una procedura di gara regolare ed unifor-(3) me, si dovrebbero adottare determinate misure oltre a quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.
- È opportuno prevedere deroghe al disposto dell'articolo (4) 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/ 79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale disposto crea negli Stati membri inte-
- Le misure previste dal presente regolamento sono con-(5)formi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- Si procede alla vendita di:
- circa 500 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenuti dall'organismo d'intervento spagnolo,
- circa 1 000 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenuti dall'organismo d'intervento italiano,
- circa 500 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenuti dall'organismo d'intervento tedesco,
- (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

- (*) GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29. (*) GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12. (*) GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

- circa 800 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenuti dall'organismo d'intervento austriaco,
- circa 500 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenuti dall'organismo d'intervento francese.

Nell'allegato I figurano informazioni dettagliate in merito alle

Fatte salve le disposizioni previste dal presente regolamento, i prodotti di cui al paragrafo 1 sono venduti conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare i titoli II e III.

Articolo 2

In deroga agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79, le disposizioni e gli allegati del presente regolamento valgono come bando generale di gara.

Gli organismi d'intervento interessati redigono un bando di gara nel quale sono indicati fra l'altro:

- a) i quantitativi di carni bovine messi in vendita;
- b) il termine e il luogo di presentazione delle offerte.
- Gli interessati possono richiedere le informazioni relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati agli indirizzi indicati nell'allegato II del presente regolamento. Gli organismi d'intervento procedono inoltre all'affissione, nelle loro sedi, del bando di gara di cui al paragrafo 1 e possono effettuare pubblicazioni complementari.
- Per ogni prodotto menzionato nell'allegato I, gli organismi d'intervento interessati vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.
- Sono prese in considerazione soltanto le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12.00 del 25 giugno 2002.
- In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'offerta dev'essere presentata all'organismo d'intervento interessato in plico chiuso sul quale deve essere indicato il riferimento al regolamento di cui trattasi. Il plico chiuso non deve essere aperto dall'organismo d'intervento prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 4.
- In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, le offerte non recheranno l'indicazione del deposito frigorifero o dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i prodotti richiesti.

Articolo 3

IT

- 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni relative alle offerte ricevute entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
- 2. Dopo l'esame delle offerte ricevute, si procede alla fissazione di un prezzo minimo di vendita per ogni prodotto oppure si decide di non dare seguito alla gara.

Articolo 4

L'importo della cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79 è fissato a 120 EUR per tonnellata.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2002.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — I — I — ANNEXI I — ANNEXE I — ALLEGATO I —

Estado miembro	Productos (¹)	Cantidad aproximada (toneladas)
Medlemsstat	Produkter (¹)	Tilnærmet mængde (tons)
Mitgliedstaat	Erzeugnisse (¹)	Ungefähre Mengen (Tonnen)
Κράτος μέλος	Προϊόντα (¹)	Κατά προσέγγιση ποσότητα (τόνοι)
Member State	Products (1)	Approximate quantity (tonnes)
État membre	Produits (¹)	Quantité approximative (tonnes)
Stato membro	Prodotti (¹)	Quantità approssimativa (tonnellate)
Lidstaat	Producten (¹)	Hoeveelheid bij benadering (ton)
Estado-Membro	Produtos (1)	Quantidade aproximada (toneladas)
Jäsenvaltio	Tuotteet (¹)	Arvioitu määrä (tonneina)
Medlemsstat	Produkter (¹)	Ungefärlig kvantitet (ton)

Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα με κόκαλα — Bone-in beef — Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben

ESPAÑA	— Cuartos traseros	500
ITALIA	— Quarti posteriori	1 000
DEUTSCHLAND	— Hinterviertel	500
ÖSTERREICH	— Hinterviertel	800
FRANCE	— Quartiers arrière	500

- (¹) Véase el anexo III del Reglamento (CE) nº 562/2000 de la Comisión (DO L 68 de 16.3.2000, p. 22), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) nº 1564/2001 (DO L 208 de 1.8.2001, p. 14).
- (¹) Se bilag III til Kommissionens forordning (EF) nr. 562/2000 (EFT L 68 af 16.3.2000, s. 22), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1564/2001 (EFT L 208 af 1.8.2001, s. 14).
- (¹) Siehe Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 562/2000 der Kommission (ABl. L 68 vom 16.3.2000, S. 22), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1564/2001 (ABl. L 208 vom 1.8.2001, S. 14).
- (1) Βλέπε παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2000 της Επιτροπής (ΕΕ L 68 της 16.3.2000, σ. 22), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1564/2001 (ΕΕ L 208 της 1.8.2001, σ. 14).
- (¹) See Annex III to Commission Regulation (EC) No 562/2000 (OJ L 68, 16.3.2000, p. 22), as last amended by Regulation (EC) No 1564/2001 (OJ L 208, 1.8.2001, p. 14).
- (¹) Voir annexe III du règlement (CE) n° 562/2000 de la Commission (JO L 68 du 16.3.2000, p. 22). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1564/2001 (JO L 208 du 1.8.2001, p. 14).
- (¹) Cfr. l'allegato III del regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione (GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1564/2001 (GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 14).
- (¹) Zie bijlage III bij Verordening (EG) nr. 562/2000 van de Commissie (PB L 68 van 16.3.2000, blz. 22), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1564/2001 (PB L 208 van 1.8.2001, blz. 14).
- (¹) Ver anexo III do Regulamento (CE) n.º 562/2000 da Comissão (JO L 68 de 16.3.2000, p. 22), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.º 1564/2001 (JO L 208 de 1.8.2001, p. 14).
- (¹) Katso komission asetuksen (ETY) N:o 562/2000 (EYVL L 68, 16.3.2000, s. 22), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1564/2001 (EYVL L 208, 1.8.2001, s. 14), liite III.
- (1) Se bilaga III i kommissionens förordning (EG) nr 562/2000 (EGT L 68, 16.3.2000, s. 22), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1564/2001 (EGT L 208, 1.8.2001, s. 14).

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ПАРАРТНМА II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de intervenção — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser

ESPAÑA

IT

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)
Beneficencia 8
E-28005 Madrid
Teléfono: (34) 916 47 65 00, 913 47 63 10; télex: FEGA 23427 E, FEGA 41818 E; fax: (34) 915 21 98 32, 915 22 43 87

ITALIA

AGEA (Agenzia Erogazioni in Agricoltura) Via Palestro, 81 I-00185 Roma Tel. (39) 06 49 49 91; telex 61 30 03; telefax: (39) 06 445 39 40/06 445 19 58

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

BLE (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung)
Postfach 180203, D-60083 Frankfurt am Main
Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt am Main
Tel. (49-69) 15 64-704/772; Telex 411727; Fax (49-69) 15 64-790/791

ÖSTERREICH

AMA-Agramarkt Austria Dresdner Stra β e 70 A-1201 Wien Tel. (43-1) 33 15 12 20; Fax (43-1) 33 15 12 97

FRANCE

Ofival 80, avenue de Terroirs-de-France F-75607 Paris Cedex 12

Téléphone: (33) 144 68 50 00; Télécopieur: (33) 144 68 52 33.

REGOLAMENTO (CE) N. 1062/2002 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 999/2002 che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002 della Commissione (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

Le restituzioni stabilite ai sensi dell'allegato al regolamento (CE) n. 999/2002 della Commissione, dell'11 giugno 2002, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (3), vanno modificate per correggere un errore che esso contiene riguardo a una destinazione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 999/2002 è modificato come

Alla nota 1, destinazione 03, leggere «Egitto» anziché «Turchia».

Articolo 2

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Tuttavia, a richiesta dell'operatore interessato, le disposizioni del presente regolamento saranno applicabili dal 12 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2002.

Per la Commissione Erkki LIIKANEN Membro della Commissione

⁽¹) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. (²) GU L 77 del 20.3.2002, pag. 7. (³) GU L 152 del 12.6.2002, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 1063/2002 DELLA COMMISSIONE del 19 giugno 2002

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (²),

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario (³), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 (⁴), in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/ 93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento. (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2002.

Per la Commissione Erkki LIIKANEN Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²) GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.


⁽⁴⁾ GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.

ALLEGATO

p. 1. :	Designazione delle merci]	Livello dei valori ui	nitari/100 kg netto	
Rubrica	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	44,31	329,50	406,12	28,44
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	35,87	266,76	328,78	23,03
1.40	Agli 0703 20 00	208,02	1 547,10	1 906,84	133,55
1.50	Porri ex 0703 90 00	80,00	594,97	733,31	51,36
1.60	Cavolfiori 0704 10 00	55,28	411,12	506,72	35,49
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	41,13	305,89	377,01	26,41
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	61,43	456,86	563,09	39,44
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	42,28	314,44	387,56	27,14
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 00	90,36	672,02	828,28	58,01
1.130	Carote ex 0706 10 00	226,68	1 685,84	2 077,84	145,53
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	132,46	985,12	1 214,18	85,04
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	415,31	3 088,68	3 806,87	266,63
1.170	Fagioli:				
1.170.1	Fagioli (Vigna spp., Phaseolus ssp.) ex 0708 20 00	142,14	1 057,09	1 302,89	91,25
1.170.2	Fagioli (Phaseolus ssp., vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00	54,23	403,31	497,09	34,82
1.180	Fave ex 0708 90 00	157,74	1 173,13	1 445,91	101,27
1.190	Carciofi 0709 10 00		_	_	_
1.200	Asparagi:				
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	507,18	3 771,95	4 649,02	325,61
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	251,03	1 866,96	2 301,07	161,16
1.210	Melanzane 0709 30 00	103,10	766,74	945,02	66,19



Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
Kubiica	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP		
1.220	Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	101,36	753,82	929,11	65,07		
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 51 30	957,01	7 117,35	8 772,30	614,40		
1.240	Peperoni 0709 60 10	137,10	1 019,61	1 256,69	88,02		
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	83,08	617,85	761,51	53,33		
2.10	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi ex 0802 40 00	176,48	1 312,50	1 617,69	113,30		
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	75,42	560,87	691,29	48,42		
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	161,38	1 200,21	1 479,29	103,61		
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	141,48	1 052,20	1 296,87	90,83		
2.60	Arance dolci, fresche:						
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	71,70	533,24	657,23	46,03		
2.60.2	 Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30 	55,57	413,30	509,40	35,68		
2.60.3	— altre 0805 10 50	71,70	533,24	657,23	46,03		
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:						
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	109,96	817,78	1 007,93	70,59		
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 30	102,69	763,68	941,25	65,92		
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 50	69,57	517,40	637,71	44,66		
2.70.4	- Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	47,90	356,24	439,07	30,75		
2.85	Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche ex 0805 30 90 ex 0805 90 00	140,83	1 047,36	1 290,89	90,41		
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:						
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	57,62	428,52	528,16	36,99		
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	63,54	472,58	582,47	40,79		



Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
Kubrica	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP		
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	204,06	1 517,59	1 870,47	131,00		
2.110	Cocomeri 0807 11 00	66,01	490,92	605,07	42,38		
2.120	Meloni:						
2.120.1	 Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00 	42,33	314,81	388,01	27,18		
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	98,17	730,07	899,83	63,02		
2.140	Pere:						
2.140.1	Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia), Pere — Ya (Pyrus bretscheideri) ex 0808 20 50	268,46	1 996,56	2 460,81	172,35		
2.140.2	altri ex 0808 20 50	109,96	817,81	1 007,98	70,60		
2.150	Albicocche ex 0809 10 00	_	_	-	_		
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	_	_	_			
2.170	Pesche 0809 30 90	_	_	-	_		
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	_	_	_	_		
2.190	Prugne 0809 40 05	_	_	_	_		
2.200	Fragole 0810 10 00	131,51	978,05	1 205,47	84,43		
2.205	Lamponi 0810 20 10	506,50	3 766,89	4 642,78	325,17		
2.210	Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus») 0810 40 30	614,33	4 568,83	5 631,19	394,40		
2.220	Kiwis (Actinidia chinensis Planch.) 0810 50 00	138,20	1 027,80	1 266,79	88,72		
2.230	Melagrane ex 0810 90 85	336,14	2 499,91	3 081,19	215,80		
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 85	312,41	2 323,42	2 863,68	200,57		
2.250	Litchi ex 0810 90 30	350,22	2 604,65	3 210,30	224,84		

REGOLAMENTO (CE) N. 1064/2002 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 2002

che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, quar-

considerando quanto segue:

- Le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate dal regolamento (CE) n. 912/2002 della Commissione (3).
- L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) (2)n. 912/2002 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione,

attualmente vigenti, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 912/2002, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento per i prodotti che vi figurano.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2002.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

⁽¹) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. (²) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1. (³) GU L 142 del 31.5.2002, pag. 40.

ALLEGATO al regolamento della Commissione, del 19 giugno 2002, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	_	EUR/t	_	1101 00 11 9000	_	EUR/t	_
1001 10 00 9400	_	EUR/t	_	1101 00 15 9100	C01	EUR/t	6,85
1001 90 91 9000		EUR/t		1101 00 15 9130	C01	EUR/t	6,40
	_	,	_	1101 00 15 9150	C01	EUR/t	5,90
1001 90 99 9000	C01	EUR/t	_	1101 00 15 9170	C01	EUR/t	5,45
1002 00 00 9000	C06	EUR/t	_	1101 00 15 9180	C01	EUR/t	5,10
1003 00 10 9000	_	EUR/t	_	1101 00 15 9190	_	EUR/t	_
1003 00 90 9000	C07	EUR/t		1101 00 90 9000	_	EUR/t	_
	C07	,	_	1102 10 00 9500	C01	EUR/t	41,00
1004 00 00 9200	_	EUR/t	_	1102 10 00 9700	C01	EUR/t	32,50
1004 00 00 9400	C06	EUR/t	0	1102 10 00 9900	_	EUR/t	_
1005 10 90 9000	_	EUR/t	_	1103 11 10 9200	C06	EUR/t	0 (1)
1005 90 00 9000	A00	EUR/t	0	1103 11 10 9400	C06	EUR/t	0 (1)
1003 90 00 9000	Auu	,	0	1103 11 10 9900	_	EUR/t	_
1007 00 90 9000	_	EUR/t	_	1103 11 90 9200	C06	EUR/t	0 (1)
1008 20 00 9000	_	EUR/t	_	1103 11 90 9800	_	EUR/t	_

 $^{(\}sp{1})$ Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14) modificato.

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C01 Tutte le destinazioni a eccezione della Polonia, della Lituania, dell'Estonia, della Lettonia e dell'Ungheria.

C06 Tutte le destinazioni a eccezione della Lituania, dell'Estonia, della Lettonia e dell'Ungheria.

C07 Tutte le destinazioni a eccezione dell'Estonia, della Lettonia e dell'Ungheria.

REGOLAMENTO (CE) N. 1065/2002 DELLA COMMISSIONE del 19 giugno 2002

che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 (²), in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- Il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è (1)stato fissato dal regolamento (CE) n. 1028/2002 della Commissione (3).
- In funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a ter-(2) mine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore.

Il correttivo deve essere fissato secondo la stessa proce-(3) dura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, a eccezione del malto, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2002.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

⁽¹) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. (²) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1. (³) GU L 155 del 14.6.2002, pag. 52.

ALLEGATO al regolamento della Commissione, del 19 giugno 2002, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

								(LOR)
Codice prodotto	Destinazione	Corrente 6	1º term. 7	2º term. 8	3º term. 9	4º term. 10	5º term. 11	6º term. 12
1001 10 00 9200	_	_	_	_	_	_	_	_
1001 10 00 9400	_	_	_	_	_	_	_	_
1001 90 91 9000	_	_	_	_	_	_	_	_
1001 90 99 9000	C01	_	0	-0,93	-1,86	-2,79	_	_
	C05	_	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	_	_
1002 00 00 9000	C03	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	_	_
	C04	0	0	0	0	0	_	_
	C05	_	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00	_	_
1003 00 10 9000	_	_	_	_	_	_	_	_
1003 00 90 9000	C08	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	_	_
1004 00 00 9200	_	_	_	_	_	_	_	_
1004 00 00 9400	C04	0	0	-0,93	-1,86	-2,79	_	_
	C05	0	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	_	_
1005 10 90 9000	_	_	_	_	_	_	_	_
1005 90 00 9000	A00	0	-0,93	-1,86	-1,86	0,00	_	_
1007 00 90 9000	_	_	_	_	_	_	_	_
1008 20 00 9000	_	_	_	_	_	_	_	_
1101 00 11 9000	_	_	_	_	_	_	_	_
1101 00 15 9100	C01	0	0	-1,27	-2,55	-3,82	_	_
1101 00 15 9130	C01	0	0	-1,19	-2,38	-3,57	_	_
1101 00 15 9150	C01	0	0	-1,10	-2,19	-3,29	_	_
1101 00 15 9170	C01	0	0	-1,01	-2,03	-3,04	_	_
1101 00 15 9180	C01	0	0	-0,95	-1,90	-2,85	_	_
1101 00 15 9190	_	_	_	_	_	_	_	_
1101 00 90 9000	_	_	_	_	_	_	_	_
1102 10 00 9500	C01	0	0	0	0	0	_	_
1102 10 00 9700	C01	0	0	0	0	0	_	_
1102 10 00 9900	_	_	_	_	_	_	_	_
1103 11 10 9200	C04	0	0	-1,40	-2,79	-4,18	_	_
1103 11 10 9400	C04	0	0	-1,25	-2,49	-3,74	_	_
1103 11 10 9900	_	_	_	_	_	_	_	_
1103 11 90 9200	C04	0	0	-1,27	-2,55	-3,82	_	_
1103 11 90 9800	_	_	_	_	_	_	_	_
	1			1				

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

- C01 Tutte le destinazioni ad eccezione della Polonia, della Lituania, dell'Estonia e della Lettonia.
- CO3 Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Belarus, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, Territorio dell'ex Iugoslavia a eccezione delle Slovenia, della Croazia e della Bosnia-Erzegovina, Albania, Romania, Bulgaria, Armenia, Georgia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakistan, Kirghizistan, Uzbekistan, Tagikistan, Turkmenistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Malta, Cipro e Turchia.
- CO4 Tutte le destinazioni ad eccezione della Lituania, dell'Estonia e della Lettonia.
- C05 Ungheria.
- C08 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Algeria, dell'Arabia Saudita, del Bahrein, di Cipro, dell'Egitto, degli Emirati arabi uniti, di Malta, dell'Iran, dell'Iran, d'Israele, della Giordania, del Kuwait, del Libano, della Libia, del Marocco, della Mauritania, dell'Oman, del Qatar, della Siria, della Tunisia e dello Yemen.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Le altre destinazioni sono definite come segue:

REGOLAMENTO (CE) N. 1066/2002 DELLA COMMISSIONE del 19 giugno 2002

che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/ 2002 della Commissione (2),

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2831/98 (4), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (2)(CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.

- Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di (3) applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.
- I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- Per permettere il normale funzionamento del regime dei (5) dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- L'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede (6) la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2002.

Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71. (4) GU L 351 del 29.12.1998, pag. 25.

ALLEGATO I Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

					(in E
		T	Dazio all'importazione (5)	T	т
Codice NC	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) (³)	ACP (¹) (²) (³)	Bangladesh (⁴)	Basmati India e Pakistan (6)	Egitto (8)
1006 10 21	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 13	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 15	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 17	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 20 92	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 94	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 96	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 98	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 30 21	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 23	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 25	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 27	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 44	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 46	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 48	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 63	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 65	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 67	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 94	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 96	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 98	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	(7)	41,18	(7)		96,00

⁽¹) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 1706/98 del Consiglio (GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

⁽³⁾ Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

⁽⁴⁾ Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

⁽⁵⁾ L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

⁽⁶⁾ Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

⁽⁷⁾ Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

⁽⁸⁾ Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	Kotture
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	(1)	264,00	416,00	264,00	416,00	(1)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	_	216,25	257,89	284,69	275,71	_
b) Prezzo fob (EUR/t)	_	_	_	253,06	244,08	_
c) Noli marittimi (EUR/t)	_	_	_	31,63	31,63	_
d) Fonte	_	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	_

⁽¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2001

relativa alla conclusione di un protocollo addizionale che stabilisce il regime commerciale da applicare a determinati pesci e prodotti della pesca e che completa l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra

(2002/466/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno completare, mediante un protocollo addizionale, l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, a la Repubblica di Lettonia, dall'altra (¹), onde stabilire condizioni preferenziali per l'importazione nella Comunità di determinati pesci e prodotti della pesca originari della Repubblica di Lettonia e per l'importazione nella Repubblica di Lettonia di determinati pesci e prodotti della pesca originari della Comunità.
- (2) A tal fine, occorrerebbe aggiungere al suddetto accordo europeo un nuovo protocollo che stabilisca il regime commerciale da applicare a determinati pesci e prodotti della pesca.
- (3) È opportuno approvare il protocollo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, il protocollo addizionale che stabilisce il regime commerciale da applicare a determinati pesci e prodotti della pesca e che completa l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2001.

Per il Consiglio Il Presidente A. NEYTS-UYTTEBROECK

PROTOCOLLO ADDIZIONALE

che stabilisce il regime commerciale da applicare a determinati pesci e prodotti della pesca e che completa l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra

LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata «Comunità»,

da una parte, e

ΙT

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,

dall'altra.

CONSIDERANDO CHE l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, in seguito denominato «accordo europeo», è stato firmato il 12 giugno 1995 a Bruxelles ed è entrato in vigore il 1º febbraio 1998;

CONSIDERANDO CHE in seguito all'esito positivo dei negoziati tecnici tra la Comunità e la Repubblica di Lettonia, condotti a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 23 dell'accordo europeo, si sono concordate concessioni tariffarie reciproche nel settore della pesca;

CONSIDERANDO CHE le concessioni negoziate nel settore della pesca incideranno sulle concessioni bilaterali accordate a norma dell'accordo europeo, che dovranno quindi essere modificate mediante un protocollo che adegui gli aspetti commerciali di detto accordo;

CONSIDERANDO CHE la Comunità e la Repubblica di Lettonia hanno inoltre convenuto una procedura amministrativa semplificata affinché le concessioni tariffarie concordate possano progressivamente essere attuate quanto prima,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo sul pesce e sui prodotti della pesca di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, le parti liberalizzano completamente gli scambi per tutti i prodotti di cui all'allegato XII e all'allegato XIII dell'accordo europeo e applicano, se altrimenti disposto, altre concessioni per il pesce e i prodotti della pesca. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo le parti riducono di un terzo i dazi tariffari applicati, rispettivamente, dalla Comunità e dalla Repubblica di Lettonia a tutti gli altri pesci e prodotti della pesca.

Dopo un anno dall'entrata in vigore del presente protocollo, le parti applicano un'ulteriore riduzione di un terzo ai dazi tariffari in vigore al momento della sua entrata in vigore.

Dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente protocollo o prima di questa data previo accordo fra le parti, il commercio di tutti i pesci e prodotti della pesca viene completamente liberalizzato. Qualsiasi eventuale accordo sull'applicazione anticipata del libero scambio totale a tutti i pesci e prodotti della pesca viene applicato a norma dell'articolo 4.

Articolo 2

Le riduzioni di cui all'articolo 1 vengono calcolate secondo i principi matematici comuni, tenendo presente che:

- a) tutte le cifre inferiori a 50 (compreso) dopo la virgola vanno arrotondate per difetto al numero intero più vicino;
- b) tutte le cifre superiori a 50 dopo la virgola vanno arrotondate per eccesso al numero intero più vicino;
- c) tutti i dazi inferiori al 2 % vengono fissati automaticamente allo 0 %.

Le parti si scambiano informazioni sui casi in cui si applicano i principi suddetti.

Articolo 3

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure interne all'uopo necessarie.

Articolo 4

Il presente protocollo può essere modificato con decisione del Consiglio di associazione.

Hecho en Bruselas, el veintinueve de mayo de dos mil dos.

Udfærdiget i Bruxelles den niogtyvende maj to tusind og to.

Geschehen zu Brüssel am neunundzwanzigsten Mai zweitausendundzwei.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εννέα Μαΐου δύο χιλιάδες δύο.

Done at Brussels on the twenty-ninth day of May in the year two thousand and two.

Fait à Bruxelles, le vingt-neuf mai deux mille deux.

Fatto a Bruxelles, addì ventinove maggio duemiladue.

Gedaan te Brussel, de negenentwintigste mei tweeduizendtwee.

Feito em Bruxelas, em vinte e nove de Maio de dois mil e dois.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakaksi.

Som skedde i Bryssel den tjugonionde maj tjugohundratvå.

Sastādīts Briselē, maija divdesmit devītajā dienā, divi tūkstoši otrajā gadā.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Eiropas Kopienas vārdā

Por la República de Letonia
For Republikken Letland
Für die Republik Lettland
Για τη Δημοκρατία της Λετονίας
For the Republic of Latvia
Pour la République de Lettonie
Per la Repubblica di Lettonia
Voor de Republiek Letland
Pela República da Letónia

Latvian tasavallan puolesta För Republiken Lettland Latvijas Republikas vārdā

IT

Muly